Spedizione in abbonamento postale. Anno 93° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 giugno 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 maggio 1952, n. 563.

Miglioramenti economici al clero congruato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sulle misure dei limiti di congrua spettanti al clero alla data del 31 dicembre 1949, per effetto delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e delle successive disposizioni legislative viene concesso, a decorrere dal 1° luglio 1951, un aumento temporaneo del 50 per cento, fermo restando quanto disposto con la legge 30 novembre 1950, n. 998.

Lo stesso aumento compete, con la stessa decorrenza, sulla misura in vigore al 31 dicembre 1949 degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonchè degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.

L'aumento di cui ai precedenti commi compete, con la stessa decorrenza, sulla misura degli assegni annui e delle spese di officiatura spettanti al clero del Pantheon, stabilita dall'art. 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e raddoppiata con l'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 494.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'importo di lire 1300 milioni, sarà provveduto mediante riduzione di corrispondente somma dei fondi iscritti sul capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 24 maggio 1952, n. 564.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1951-52 (primo provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1951-1952, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*.

Art. 4.

All'elenco 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il capitolo 544-*quater* « Premio giornaliero di presenza, ecc. » del medesimo stato di previsione della spesa.

Art. 5.

Agli elenchi 1 e 2, annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio finanziario 1951-52, concernenti i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevazioni dai fondi a disposizione, di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono rispettivamente aggiunti i sottoindicati capitoli del medesimo stato di previsione della spesa, per l'indicato esercizio finanziario:

Elenco 1:

Cap. n. 189. — « Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. ».

Elenco 2:

Cap. n. 260-*bis* — « Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Art. 6.

La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio 1951-52 in ragione del 77 per cento con l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, è elevata, con effetto dal 1° luglio 1951, al 79 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951-52

a) *In aumento*:

Cap. n. 38. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	L.	4.000.000.000
Cap. n. 46. — Imposta generale sull'entrata, ecc.	»	50.000.000.000
Cap. n. 55. — Tasse sulle concessione governative	»	5.000.000.000
Cap. n. 57-*bis* (di nuova istituzione). — Tasse di circolazione sugli automezzi	»	7.500.000.000
Cap. n. 59-*bis* (di nuova istituzione). — Addizionale del 20 per cento ai diritti erariali riscossi su tutti i proventi dei pubblici spettacoli, delle manifestazioni sportive e dei trattenimenti di qualsiasi specie, ivi comprese le entrate derivanti dalle scommesse, comunque e dovunque offerte al pubblico	»	4.000.000.000
Cap. n. 69. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	»	3.000.000.000
Cap. n. 74. — Imposta sulla fabbricazione degli olii minerali, ecc.	»	5.000.000.000
Cap. n. 82. — Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio del grano)	»	4.294.000.000
Cap. n. 86. — Sovrimposta di confine sugli olii minerali, ecc.	L.	3.000.000.000
Cap. n. 88. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	25.900.000.000
Cap. n. 137. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero del Tesoro	»	9.500.000
Cap. n. 163. — Addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, ecc.	»	2.000.000.000
Cap. n. 260. — Versamenti delle società di navigazione, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 262. — Versamento della ritenuta del 5 per mille dovuta dai proprietari di navi mercantili, ecc.	»	4.359.000
Cap. n. 266-*bis*. — Addizionale 5 per cento sui tributi riservata all'Erario ai sensi della legge 2 gennaio 1952, n. 2	»	11.000.000.000
Cap. n 278-*bis* (di nuova istituzione). — Interessi compresi nel piano di ammortamento dell'anticipazione di lire 184.843.000 concessa dal Tesoro all'Ente autonomo Volturno di Napoli ai sensi della legge 9 aprile 1949, n. 169 (1ª delle 20 annualità)	»	4.564.700
Cap. n. 321-*bis* (di nuova istituzione). — Interessi sulle obbligazioni emesse dalla Società anonima Saline Somale (S.S.S.) e cedute allo Stato in base all'art. 6 dello statuto della predetta Società	»	7.907.500
Cap. n. 385-*bis* (di nuova istituzione). — Quota di capitale compresa nell'annualità di ammortamento dell'anticipazione di lire 184.843.000 concessa dal Tesoro all'Ente autonomo Volturno di Napoli ai sensi della legge 9 aprile 1949, n. 169 (1ª delle 20 annualità)	»	2.760.900
Cap. n. 410-*bis* (di nuova istituzione). — Somma corrispondente al valore nominale delle obbligazioni emesse dall'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) e cedute allo Stato ai sensi della convenzione 9 agosto 1948, concernente la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Azienda predetta (decreti legislativi 21 aprile e 7 maggio 1948, nn. 948 e 1032) (2ª delle 10 estrazioni)	»	200.000.000
Cap. n. 410-*ter* (di nuova istituzione). — Somma corrispondente al valore nominale delle obbligazioni emesse dalla Società anonima Saline Somale (S.S.S.) e cedute allo Stato in base all'art. 6 dello statuto della predetta Società (1ª estrazione)	»	2.929.000
Totale degli aumenti	L.	124.931.021.100

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 56. — Tassa di circolazione sulle autovetture, ecc.	L.	2.000.000.000
Cap. n. 57. — Tassa unica di circolazione sugli autocarri, ecc.	»	2.000.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	4.000.000.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1951-52

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 32. — Spese per la Camera dei deputati	L.	80.000.000
Cap. n. 98. — Indennità di missioni, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 112. — Spese per affitto di locali	»	864.000
Cap. n. 138. — Retribuzioni per incarichi, ecc.	»	17.000.000
Cap. n. 251. — Compensi speciali, ecc. al personale dell'Alto Commissariato, ecc.	»	30.000.000

Cap. n. 255.— Indennità di trasferimento, ecc. L. 4.000.000

Cap. n. 285. — Contributi, sussidi e spese per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc. » 300.000.000

Cap. n. 325. — Spese di ufficio » 380.000

Cap. n. 346. — Spese di ufficio » 2.100.000

Cap. n. 356. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc. » 3.050.000

Cap. n. 360. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 361. — Compensi speciali in eccedenza, ecc. » 51.800.000

Cap. n. 372-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per acquisto di libri, riviste e giornali italiani ed esteri per il Gabinetto del Ministro e per le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato » 700.000

Cap. n. 382. — Compensi per il lavoro straordinario al personale non di ruolo della Ragioneria generale, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 385 — Indennità di missione, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 386. — Indennità di trasferimento, ecc. » 8.000.000

Cap. n. 388. — Sussidi agli impiegati di ruolo e non di ruolo, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 401. — Indennità di missione, ecc. » 30.000.000

Cap. n. 404. — Indennità di missione, ecc. » 30.000.000

Cap. n. 414. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. » 30.000.000

Cap. n. 436. — Spese di ufficio, ecc. » 921.600.000

Cap. n. 458-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo d'impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, concernenti contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella Città di Roma » 103.209.900

Cap. n. 462. — Contributi, concorsi, ecc. » 120.000.000

Cap. n. 512. — Spese assistenziali di carattere riservato » 60.000.000

Cap. n. 512-*ter* (di nuova istituzione). — Saldo d'impegni relativi a spese afferenti agli esercizi anteriori a quello corrente » 384.240

Cap. n. 512-*quater* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, relative al funzionamento del Commissariato del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige » 2.747.300

Cap. n. 520. — Indennità ai componenti della Commissione, ecc. » 420.000

Cap. n. 521. — Indennità di missione, ecc. » 1.700.000

Cap. n. 524.— Spese di rappresentanza » 120.000

Cap. n. 525-*bis* (di nuova istituzione) — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 60.000

Cap. n 526-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Corte dei conti »). — Saldo di impegni dell'esercizio finanziario 1950-51 concernenti compensi per lavoro straordinario al personale dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso le Ferrovie dello Stato » 3.000.000

Cap. n. 526-*ter* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni dell'esercizio finanziario 1950-51 concernenti indennità di missione al personale dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso le Ferrovie dello Stato » 3.000.000

Cap. n. 531-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni per spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente relative al rimborso alle Ferrovie dello Stato, alle ferrovie concesse all'industria privata ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo del biglietto a tariffa n. 5, per i viaggi gratuiti di terza classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano (articolo 130 del regolamento approvato col regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642 e decreto ministeriale 4 febbraio 1949) » 500.000

Cap. n. 540. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. L. 2.500.000

Cap. n. 541. — Compensi speciali, ecc. » 500.000

Cap. n. 542. — Indennità di missione, ecc. » 200.000

Cap. n. 543. — Spese per le indagini, rilevazioni e studi di carattere economico » 200.000

Cap. n. 544. — Acquisto di pubblicazioni e giornali » 250.000

Cap. n. 544-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzioni per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 o di altra analoga facoltà » 3.700.000

Cap. n. 544-*ter* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai membri di commissioni » 500.000

Cap. n. 544-*quater* (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (spesa obbligatoria) » 600.000

Cap. n. 544-*quinquies* (di nuova istituzione). — Sussidi al personale » 300.000

Cap. n. 545. — Spese casuali » 300.000

Cap. n. 565-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Servizio commissioni riconoscimento qualifiche partigiani »). — Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti le Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche ai partigiani » 5.000.000

Cap. n. 565-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità speciale ai componenti delle Commissioni istituite per il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompense (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1493) » 3.600.000

Cap. n. 565-*quater* (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 1.300.000

Cap. n. 565-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). » 1.300.000

Cap. n. 565-*sexies* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 250.000

Cap. n. 565-*septies* (di nuova istituzione). — Sussidi al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani » 500.000

Cap. n. 565-*octies* (di nuova istituzione). — Spese di scritturazione e di riordinamento degli archivi » 2.500.000

Cap. n. 565-*novies* (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di manutenzione dei mobili » 4.000.000

Cap. n. 565-*decies* (di nuova istituzione). — Spese di manutenzione e di adattamento di locali » 1.000.000

Cap. n. 565-*undecies* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto e l'incisione di insegne metalliche relative alle ricompense al valor militare concesse per l'attività partigiana » 3.000.000

Cap. n. 565-*duodecies* (di nuova istituzione). — Spese postali, telegrafiche e telefoniche » 300.000

Cap. n. 566-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 945.000

Cap. n. 576. — Valore di riscatto degli assegni, vitalizi, ecc. » 150.000.000

Cap. n. 578-*bis* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai componenti la Commissione istituita per il parere sulle liqui-

dazioni del valore di riscatto degli assegni vitalizi e delle indennità di licenziamento a favore degli iscritti all'Opera di previdenza della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale L. 540.000

Cap. n. 578-*ter* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto alle liquidazioni delle provvidenze a favore degli iscritti all'Opera di previdenza della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 700.000

Cap. n. 578-*quater* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale per i lavori inerenti alle liquidazioni delle provvidenze a favore degli iscritti all'Opera di previdenza della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 560.000

Cap. n. 603. — Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. addetto al servizio di risarcimento dei danni di guerra, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 604. — Compensi speciali, ecc. al personale, ecc. addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 621-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio requisizioni e danni e i dipendenti uffici periferici » 1.000.000

Cap. n. 621-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità per cessazione del rapporto di impiego al personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio requisizioni e danni e i dipendenti uffici periferici » 1.000.000

Cap. n. 623. — Gettoni di presenza ai membri del Comitato istituito per dare pareri circa la determinazione degli indennizzi, ecc. in dipendenza della permanenza delle truppe alleate in Italia » 850.000

Cap. n. 653. — Quote di capitale comprese nelle annualità, ecc. » 80.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.031.510.440

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 74. — Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo, ecc., del Consiglio di Stato, ecc. L. 6.000.000

Cap. n. 75. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc. del Consiglio di Stato, ecc » 11.000.000

Cap. n. 89. — Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 90. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc » 37.000.000

Cap. n. 96. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 117. — Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo, ecc. » 15.000.000

Cap. n. 118. — Compensi per lavoro straordinario ecc. » 24.000.000

Cap. n. 123. — Compensi speciali, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 180. — Spese per la radiodiffusione e la televisione » 15.000.000

Cap. n. 268. — Cura e mantenimento di malati venerei, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 281. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 284. — Spese per i provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 287. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite, ecc . . . . » 5.000.000

Cap. n. 326. — Fitto di locali . . . L. 380.000

Cap. n. 374. — Spese casuali . » 700.000

Cap. n. 378. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo della Ragioneria generale, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 389. — Spese di manutenzione, ecc. dei locali demaniali in uso degli uffici regionali di riscontro » 1.000.000

Cap. n. 453. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » 174.300.000

Cap. n. 577. — Indennità di licenziamento, ecc. » 150.000.000

Cap. n. 578. — Somme occorrenti per il pagamento delle residuali passività dell'Opera di previdenza della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale, ecc. » 1.800.000

Cap. n. 597. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale, ecc. dei danni di guerra, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 599. — Indennità, ecc., ai componenti le Commissioni dei danni di guerra, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 605. — Retribuzioni per incarichi, ecc. nell'interesse del servizio dei danni di guerra » 2.000.000

Cap. n. 614. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze armate alleate, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 621. — Indennità di missione, ecc. » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 493.180.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 532. — Rimborso alle Ferrovie dello Stato, alle ferrovie concesse all'industria privata ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo del biglietto a tariffa n. 5, per i viaggi gratuiti di terza classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano (art. 130 del regolamento approvato col regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642 e decreto ministeriale 4 febbraio 1949).

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 10. — Indennità di missione, ecc L. 8.000.000

Cap. n. 25. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze » 5.000.000

Cap. n. 39. — Gettoni di presenza ai membri della Commissione, ecc. » 300.000

Cap. n. 41-*bis* (di nuova istituzione). — Fondo corrispondente ad un terzo delle tasse di circolazione sugli automezzi, da devolvere a favore delle Provincie dal 1° gennaio 1952 » 2.500.000.000

Cap. n. 42. — Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale, ecc., da devolvere a favore delle Provincie, ecc. » 1.200.000.000

Cap. n. 47. — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dello ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 60. — Compensi speciali, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 125. — Indennità di missione, ecc., agli impiegati, ecc. dell'Amministrazione delle tasse, ecc. » 120.000.000

Cap. n. 133. — Spese, ecc. per il funzionamento del deposito generale dei valori bollati, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 140. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc. » 60.000.000

Cap. n. 143. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna » 50.000.000

Cap. n. 145. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 173. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, ecc. L. 8.500.000

Cap. n. 203. — Compensi speciali, ecc. al personale provinciale delle imposte dirette, ecc. » 190.000.000

Cap. n. 219. — Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali, ecc. » 17.000.000

Cap. n. 232. — Premi e spese per la scoperta, ecc. del contrabbando, ecc. » 1.100.000

Cap. n. 272. — Acquisto di stabili e terreni » 6.000.000

Cap. n. 274. — Spese varie, ecc., per l'impianto ed il primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria, ecc. » 185.000.000

Cap. n. 282-*bis* (di nuova istituzione). — Spese varie (escluse quelle di personale) per l'applicazione della riforma tributaria (legge 11 gennaio 1951, n. 25 e articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573) » 15.000.000

Cap. n. 282-*ter* (di nuova istituzione) — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi al personale, in relazione a particolari esigenze di servizio, connesse con l'applicazione della riforma tributaria (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 15.000.000

Totale degli aumenti L. 4.431.900.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 36. — Gettoni di presenza, ecc. L. 50.000

Cap. n. 41. — Fondo corrispondente ai quattro decimi, ecc. » 1.600.000.000

Cap. n. 58. — Spese, ecc., riguardanti l'organizzazione e l'esercizio delle lotterie nazionali, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 246. — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari » 1.100.000

Totale delle diminuzioni L. 1.607.150.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 83-*bis* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la sistemazione di sospesi di cassa relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie L. 106.600

Cap. n. 83-*ter* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie » 367.600

Cap. n. 83-*quater* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di pagamenti effettuati per autorizzazione del Governo militare alleato e formanti oggetto di sospesi presso le Sezioni di tesoreria provinciale e la Prefettura » 16.200

Cap. n. 83-*quinquies* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi alla gestione del Governo militare alleato » 1.169.900

Cap. n. 83-*sexies* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni per spese relative all'esercizio finanziario 1950-51, derivanti dalla applicazione della legge 24 maggio 1951, n. 392, riguardante il trattamento economico della Magistratura » 692.320.000

Totale L. 693.980.300

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 44. — Indennità di trasferimento, ecc. L. 100.000.000

Cap. n. 54-*bis* (di nuova istituzione). — Quota dovuta dall'Italia per la partecipazione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 (legge 5 giugno 1951, numero 620) » 6.740.000

Cap. n. 93. — Spese riservate, ecc. » 100.000.000

Totale L. 206.740.000

b) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 78. — Premi e borse di studio da concedersi direttamente, o per il tramite di istituti italiani di istruzione e di educazione professionale, di istituti per le relazioni culturali e di istituti aventi carattere internazionale con sede in Italia, a studenti e studiosi stranieri che vengono in Italia a scopo di studio in esecuzione di accordi internazionali generali e particolari.

Cap n. 86 — Sussidi ad enti, associazioni e comitati per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Modifica di denominazione:

Cap. n. 49. — Spese per competenze arretrate dovute al personale ex militare indigeno.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. (modificata la denominazione). — Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni eseguite dal personale addetto al Gabinetto del Ministro ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato L. 800.000

Cap. n. 14. — Indennità per missioni, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 17. — Indennità di trasferimento, ecc. » 15.000.000

Cap. n. 80. — Indennità e compensi, ecc. » 220.000.000

Cap. n. 91. — Indennità e compensi, ecc. » 180.000.000

Cap. n. 108. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc » 5.000.000

Cap. n. 156. — Spese e contributi per il funzionamento degli Osservatori, ecc. » 3.925.000

Cap. n. 160. — Contributi a favore delle Università, ecc. » 30.000.000

Cap. n. 173. (modificata la denominazione). — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche. Spese per gli uffici, per i locali e per le mostre bibliografiche. Acquisto, conservazione e rilegature di libri, documenti, manoscritti e publicazioni periodiche. Acquisto di raccolte bibliografiche. Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere. Scambi internazionali. Spese per il funzionamento della biblioteca del Ministero e dell'Istituto di patologia del libro. » 50.000.000

Cap. n. 174-*bis* (di nuova istituzione). — Dotazione a favore del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (legge 7 febbraio 1951, n. 82). » 100.000.000

Cap. n. 182-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo annuo a favore della Commissione per l'edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini (legge 7 giugno 1951, n. 529) » 2.000.000

Cap. n. 210. — Spese per acquisti, anche per l'esercizio del diritto di prelazione, ed espropriazioni per pubblica utilità, ecc. » 90.000.000

Cap. n. 246-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni relativi all'esercizio finanziario 1950-51 per pagamento del gettone di

presenza di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888, ai componenti le commissioni di esame per gli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale L. 160.000.000

Cap. n. 246-*ter* (di nuova istituzione. — Saldo di impegni per spese afferenti ad esercizi finanziari anteriori alla gestione 1951-52 » 60.000

Cap. n. 252-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni relativi all'esercizio finanziario 1949-50 per spese derivanti dalla legge 19 maggio 1950, n. 355, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazioni alle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » 10.000.000

Cap. n. 263. — Paghe e indennità, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 264. — Oneri previdenziali, ecc. » 100.000

Totale degli aumenti L. 918.885.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 261. — Retribuzioni e assegni, ecc. L. 2.000.000

Cap. n. 262. — Oneri previdenziali, ecc. » 100.000

Totale delle diminuzioni L. 2.100.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 198. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle antichità e belle arti, escluso quello degli istituti e scuole d'arte aventi autonomia amministrativa. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (spese fisse e obbligatorie).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 69. — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc. L. 5.500.000

Cap. n. 70. — Spese per il servizio di piena, ecc. » 52.000.000

Totale degli aumenti L. 57.500.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 67. — Manutenzione e riparazione delle vie navigabili, ecc. L. 16.000.000

Cap. n. 68. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche » 12.500.000

Cap. n. 71 (modificata la denominazione). — Manutenzione riparazione ed illuminazione dei porti. Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti. Servizio di polizia lagunare (regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095; regio decreto 18 maggio 1931, n. 544; regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 191) » 21.000.000

Cap. n. 72. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici » 8.000.000

Totale delle diminuzioni L. 57.500.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

In aumento:

Cap. n. 63. — Spese per la vigilanza ministeriale, ecc. L. 5.000.000

Cap. n. 70. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri, ecc. » 4.359.000

Totale L. 9.359.000

MINISTERO DELLA DIFESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 36. — Stipendi, ecc. al personale militare, ecc. L. 1.450.000.000

Cap. n. 271. — Ufficiali, ecc. » 100.000.000

Cap. n. 272. — Sottufficiali, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 273. — *Ufficiali, ecc.* » 10.000.000

Cap. n. 274. — Sottufficiali, ecc. » 65.000.000

Cap. n. 275. — Ufficiali, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 276. — Sottufficiali, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 308-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la sistemazione di anticipazioni effettuate dalle Casse militari della Marina a Enti aeronautici nel periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie » 414.600

Totale degli aumenti L. 1.700.414.600

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 292. — Spese per l'assistenza sanitaria ai prigionieri, ecc. L. 1.450.000.000

c) *Istituzione di nuovo capitolo*:

Cap. n. 260-*bis*. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche di denominazioni:

Cap. n. 84. — Indennità per missioni e gettoni di presenza ai componenti le Commissioni provinciali per la concessione ai contadini delle terre incolte (decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89 e legge 18 aprile 1950, n. 199).

Cap. n. 85. — Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la concessione ai contadini delle terre incolte (decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89 e legge 18 aprile 1950, n. 199).

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

a) *In aumento*:

Cap. n. 12. — Compensi speciali, ecc. L. 60.000.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni ai bilanci di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1951-52

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc. L. 204.000.000

Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc » 1.000.000.000

Cap. n. 9. — Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle restituzioni dell'imposta sul sale, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 10. — Provento della vendita del chinino, ecc. » 110.000.000

Totale L. 1.334.000.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 3. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto, ecc. della direzione generale, ecc. L. 10.000.000

Cap. n. 8. — Indennità di missione, ecc. » 40.000.000

Cap. n. 9. — Indennità di tramutamento, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 10. — Sussidi al personale, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 13. — Premi al personale di ruolo e non di ruolo per l'incremento, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 14. — Premi al personale salariato per l'incremento, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 19. — Spese di ufficio, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 23. — Manutenzione, adattamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.	»	55.000.000
Cap. n. 30. — Paghe, indennità, ecc.	»	216.000.000
Cap. n. 33. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. dei tabacchi	»	900.000.000
Cap. n. 34. — Trasporto di tabacchi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 35. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 36. — Restituzione di canoni di rivendite, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 40. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. servizi delle saline	»	230.000.000
Cap. n. 43. — Restituzione dell'imposta sul sale, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 45. — Compra dei sali di chinino, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 46. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi del chinino, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 47. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc., chinino di Stato	»	17.000.000
Cap. n. 48. — Trasporto di preparati chinacei	»	700.000
Cap. n. 49. — Aggio di vendita dei preparati chinacei, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 52. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	170.000.000
Totale degli aumenti	L.	2.080.700.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 64. — Avanzo di gestione da utilizzarsi, ecc.	L.	746.700.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

LEGGE 4 giugno 1952, n. 565.

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1952, numero 190, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1952, n. 190, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1952.

Ricostituzione del Collegio arbitrale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in « Ente nazionale per le Tre Venezie »;

Visto il proprio decreto 16 giugno 1949, con il quale veniva ricostituito il Collegio arbitrale di cui all'art. 8 della suaccennata legge n. 1780;

Ritenuto che detto Collegio è venuto a decadere per compiuto biennio, e che occorre pertanto provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni dei competenti organi;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio arbitrale di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, è ricostituito come segue:

Presidente:

Petruzzi dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione.

Membri:

Di Pace prof. dott. Pasquale, consigliere di Stato;

Catenacci dott. Corrado, direttore generale della Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno;

Carrante prof. Aurelio, direttore generale della Produzione agricola presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Purpura dott. Rosario, direttore generale dei Rapporti di lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Giugliarelli Mordivoglia dott. Dagoberto, ispettore superiore forestale capo dell'Ufficio amministrazione del Corpo forestale dello Stato di Trento.

Funzionerà da segretario del Collegio il vice prefetto dott. Mario Tino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 maggio 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1952
Registro Presidenza n. 63, foglio n. 138. — FERRARI

(2720)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1952.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1949 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Frosinone, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Coletta dott. Sergio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Bruni dott. Tommaso, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Calni ing. Alberto, rappresentante del Genio civile, membro;

Morosi dott. Guglielmo, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura, membro;

Siniscalchi dott. Domenico, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Piersanti dott. Teodoro, Magliocchetti Angelo. D'Agostini rag. Giulio, Silvestri dott. Renzo, Bovieri Vincenzo, Nobili Salvatore e De Grazia Tommaso, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Galella Francesco, Cervini dott. Angelo, De Bernardis Giuseppe e Brocchi Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Tanzi Amedeo Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1952

p. *Il Ministro*: MURDACA

(2591)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1952.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione, presentati dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alla tariffa mista, a premio unico, approvata con decreto Ministeriale del 14 giugno 1947, n. 257, presentati dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 19 maggio 1952

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(2562)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1952.

Conferma di un sindaco effettivo del Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto l'art. 22 dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano, approvato con decreto Ministeriale del 23 marzo 1950;

Visto il proprio decreto 25 maggio 1951, con il quale il dott. Ezzelino Stanghellini è stato confermato sindaco del Monte di credito predetto per l'anno 1951;

Considerato che il dott. Stanghellini è scaduto di carica con l'approvazione del bilancio 1951;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Ezzelino Stanghellini è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1952

Il Ministro: PELLA

(2598)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1952.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori relativi alla costruzione del centro radiotrasmittente di Monte Serra.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 ed il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 1067, che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, il regio decreto 2 dicembre 1923, n 2644, il decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, che reca nuove norme per il servizio delle radioaudizioni circolari;

Visto il piano di ricostruzione della rete radiofonica, approvato con ministeriale n. 980677/7780 del 29 maggio 1946;

Visto il capitolato d'oneri, art. 22, approvato con regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207;

Vista la convenzione approvata con il regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2526;

Visto il decreto Presidenziale 26 gennaio 1952, n. 180, che approva e rende esecutiva la nuova convenzione per la concessione alla Radio Audizioni Italia S.p.A. del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di telediffusione su filo;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Viste le domande in data 19 aprile e 20 maggio 1952, con le quali l'Ente concessionario del Servizio delle radiodiffusioni (R.A.I.) chiede la dichiarazione di pub-

blica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere relative alla costruzione del centro radiotrasmittente di Monte Serra in provincia di Pisa;

Vista la relativa relazione tecnica e il progetto particolareggiato esecutivo dell'opera presentati dalla Società concessionaria;

Ritenuta giustificata l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori anzidetti, in rapporto alle inderogabili esigenze dei servizi di radiodiffusione e televisione che impongono di avere al più presto pronto, per i fini cui esso serve, il centro radiotrasmittente di Monte Serra;

Considerato che, dopo accurate ricerche, la zona indicata nel citato progetto è risultata la più adatta tecnicamente per l'installazione del centro radiotrasmittente anche per garantire la sicurezza di essere tale zona in avvenire esclusivamente riservata ai servizi del centro stesso, sue opere accessorie e adeguati accessi stradali;

Riconosciuta la necessità di evitare che opposizioni da parte dei terzi sia per l'eventuale richiesta di vendita del terreno sia per l'imposizione di servitù varie da parte della R.A.I., possano intralciare la sollecita esecuzione dei lavori del costruendo centro radiotrasmittente e di quelli necessari ad assicurare la rispondenza della zona allo scopo cui è stata destinata;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, le opere necessarie per l'impianto, l'esercizio, gli accessi stradali del centro trasmittente di Monte Serra di cui al progetto particolareggiato sopradetto sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Per le opere di cui all'articolo precedente che saranno iniziate entro il 1° giugno 1952 e compiute entro il 31 dicembre 1953, l'Ente concessionario, dal giorno di pubblicazione del presente decreto, è autorizzato ad espropriare i terreni necessari per la realizzazione delle opere di cui sopra e per il loro esercizio, nonchè a limitare i diritti di proprietà da parte degli aventi diritto nelle zone interessanti in centro trasmittente.

Art. 3.

Per le espropriazioni e occupazioni di cui al precedente articolo saranno integralmente applicate le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, nonchè dall'art. 39 del decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, mentre per le imposizioni di servitù che si rendessero comunque necessarie in dipendenza dell'esecuzione del presente decreto resta ferma la procedura stabilita dagli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1952

Il Ministro: SPATARO

(2708)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 22, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Taranto di un mutuo di L. 124.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2710)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 20, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Avellino di un mutuo di L. 64.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2711)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 282, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grado (Gorizia) di un mutuo di L. 8.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2622)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 281, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palmi (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 46.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2623)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 272, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) di un mutuo di L. 1.662.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2624)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 276, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cento (Ferrara) di un mutuo di L. 2.073.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2625)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Elenco delle Provincie autorizzate al rilascio di concessioni per il trasporto di merci in conto di terzi

E' ammesso, in relazione ai pareri espressi dai vari organi provinciali qualificati, il rilascio, ai sensi del decreto Ministeriale 9 giugno 1949 e decreto Ministeriale 6 ottobre 1951, di nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi, revocabili in qualsiasi momento, per autocarri di portata superiore ai q.li 25, per le Provincie sottoelencate, nel numero massimo segnato a fianco di ciascuna Provincia:

Palermo	N. 100	Siracusa	N. 40
Messina	» 80	Ragusa	» 40
Catania	» 80	Enna	» 20
Trapani	» 50	Udine	» 40
Agrigento	» 30	Padova	» 30
Caltanissetta	» 30		

(2712)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 22 maggio 1952 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso la ricevitoria postale di San Cesareo, frazione del comune di Zagarolo (Roma), mediante collegamento effettuato con l'ufficio telegrafico di Zagarolo, a mezzo del circuito 6631.

(2670)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Lattari Giuseppe, avverso il provvedimento 10 novembre 1948, con il quale l'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura, in liquidazione, dispose la liquidazione di indennità di licenziamento a favore del medesimo sig. Lattari Giuseppe.

(2672)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 42.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro quinquennale 5 % 1950, n. 214, di L. 59.000 di capitale nominale, intestato ad Arlotta Maria Raffaella fu Enrico moglie di Florio Carlo Alberto, domiciliata a Scilla (Reggio Calabria), vincolato per dote, col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1541)

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960):

Numero: 225189 — Serie: *E* — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Persona che ha denunziato il titolo: Manzella Giuseppe fu Achille, dom. in Genazzano (Roma) — Capitale nominale L. 100.000.

Numero: 27096 — Serie: *D* — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Cagliari — Persona che ha denunziato il titolo: Antico Ercole fu Alberto, dom. in Cagliari, via Caprera n. 31 — Capitale nominale L. 50.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 24 maggio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2513)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un immobile e terreno, siti nel comune di Cavarzere (Venezia).

Con decreto interministeriale 16 gennaio 1952, n. 2972, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un immobile e terreno annesso in comune di Cavarzere, della superficie rispettivamente di ettari 0.01.80, ettari 01.10, ettari 0.11.60 ed ettari 0.22.60, distinti in catasto con i numeri di mappa 89, 90, 91 e 273, ed individuati nella planimetria in data 7 luglio 1950, scala 1:1000, dell'Ufficio tecnico erariale di Venezia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2501)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Amusa, sito in contrada Grazia e Paradiso del comune di Caulonia (Reggio Calabria).

Con decreto interministeriale 23 febbraio 1952, n. 77, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo in sponda destra del torrente Amusa, in contrada Grazia e Paradiso, in agro del comune di Caulonia (Reggio Calabria), della superficie di ettari 5.67.60, indicato nell'estratto catastale in data 10 marzo 1951, in scala 1:200 dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2502)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Bovalino.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze, in data 27 maggio 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 3000, sita sulla spiaggia di Bovalino, riportata in catasto al foglio n. 10, particella n. 274, del comune di Bovalino.

(2669)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Parma e Alessandria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti i decreti 30 settembre 1948, n. 18420 del Prefetto di Parma e 7 maggio 1948, n. 6616 del Prefetto di Alessandria, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami per posti di ufficiale sanitario vacanti nelle rispettive Provincie;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi sopraindicati per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Parma e Alessandria è costituita come appresso:

Presidente:

Cerulli dott. Ettore, vice prefetto ispettore di Parma.

Componenti:

Marginesu prof. Pasquale, docente d'igiene presso l'Università di Parma;

Bufano prof. Michele, docente di clinica medica della Università di Parma;

Mola dott. Giovanni, medico provinciale di Parma;

Boffa prof. Ugo, ufficiale sanitario di Monza.

Segretario:

De Petris dott. Evandro, segretario della Prefettura di Parma.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 19 maggio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2517)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Concorso per titoli a trentaquattro posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, concernente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Vista la legge 2 gennaio 1952, n. 41, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Ritenuto che, in dipendenza della modifica apportata, fra l'altro, con l'articolo unico della citata legge 2 gennaio 1952,

n. 41, al penultimo comma dell'art. 32 del predetto decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, occorre bandire il concorso per titoli ivi previsto per il conferimento di posti nel grado iniziale del ruolo del personale subalterno dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, modificato secondo il disposto dell'articolo unico delle legge di ratifica 2 gennaio 1952, n. 41, è indetto un concorso per titoli in base a graduatoria di merito a trentaquattro posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'A.N.A.S., riservato agli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'A.N.A.S. stessa, che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio da data anteriore al 1° maggio 1947.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dei seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

3. Certificato in carta da bollo da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato in carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno, anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata da L. 85, legalizzato dal competente procuratore della Repubblica.

6. Certificato, in carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado d'invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

7. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24.

In aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, dovrà essere prodotta:

a) dagli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 22 dicembre 1922 (dispensa n. 60);

b) da coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione stabilita dalla circolare n. 427 del 16 giugno 1937, pubblicata nel giornale militare ufficiale del 1937 (dispensa n. 29);

c) dagli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 5000, Ufficio ord. III, del 1° agosto 1948 allegato n. 10, o quello di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella stabilita dalla circolare n. 27200/O.M. del 2 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina (da rilasciarsi tutte ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137).

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche dopo il termine suindicato ma comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ovvero dei caduti civili per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ed i figli degli invalidi di guerra ovvero degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono presentare un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che la morte del congiunto devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione del prefetto della Provincia di residenza, in carta da bollo da L. 24, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo

dell'Africa italiana, che dovrà essere comprovata mediante l'apposito provvedimento di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141, del 19 giugno 1948).

8. Stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

9. Attestazione di eventuali titoli di studio conseguiti. Coloro che non siano in possesso della licenza elementare o di altro titolo di studio, dovranno produrre un certificato in carta bollata da L. 24. rilasciato dal capo dell'ufficio, attestante che essi sappiano leggere e scrivere.

10. Gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale e dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 32 rilasciato dal capo ufficio, da cui risulti il servizio prestato a sensi del precedente art. 1.

Tutti i candidati (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Azienda potrà concedere una congrua proroga, di non oltre trenta giorni, per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno. Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte degli interessati di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare; in tal caso dovranno prodursi copie autentiche dei detti documenti ed atti da rilasciare a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 31 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante puntazione di merito.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra, aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800, nonchè quelle della legge 19 agosto 1948, n. 1180, relative agli invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 10.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Roma, addì 28 febbraio 1952

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1952
Registro n. 2, foglio n. 139. — DEL GOBBO

(2651)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento della qualifica di aiutante ispettore di 1ª classe (grado 9°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro e delle mansioni ispettive a cinque impiegati del ruolo medesimo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 29 agosto 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento della qualifica di aiutante ispettore di 1ª classe (grado 9°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro e delle mansioni ispettive a cinque impiegati del ruolo medesimo, ed in particolare l'art. 9, modificato con l'art. 2 del decreto Ministeriale 20 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1951;

Decreta:

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse del presente decreto avranno luogo in Roma nei locali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, via Flavia n. 6, nei giorni 25 e 26 giugno 1952.

Roma, addì 26 maggio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(2582)

Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento della qualifica di aiutante ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro e delle mansioni ispettive a dieci impiegati del ruolo medesimo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 29 agosto 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento della qualifica di aiutante ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro e delle mansioni ispettive a dieci impiegati del ruolo medesimo, ed in particolare l'art. 9, modificato con l'art. 2 del decreto Ministeriale 20 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1951;

Decreta:

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse del presente decreto avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 19 e 20 giugno 1952.

Roma, addì 26 maggio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(2583)

Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento della qualifica di aiutante ispettore di 3ª classe (grado 11°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro e delle mansioni ispettive a quaranta impiegati del ruolo medesimo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 29 agosto 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento della qualifica di aiutante ispettore di 3ª classe (grado 11°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro e delle mansioni ispettive a quaranta impiegati del ruolo medesimo, ed in particolare l'art. 9, modificato con l'art. 2 del decreto Ministeriale 20 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1951;

Decreta:

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse del presente decreto avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 19 e 20 giugno 1952.

Roma, addì 26 maggio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(2584)

PREFETTURA DI PERUGIA

Nomina dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio precedente decreto n. 19045 in data 7 maggio 1952, che approva la graduatoria dei medici-chirurghi dichiarati dalla Commissione giudicatrice, idonei al XII concorso a posti di medico-condotto vacanti al 30 novembre 1949 nella Provincia;

Ritenuto che occorre procedere alla dichiarazione dei vincitori per ciascuna delle condotte poste a concorso;

Visto l'elenco delle condotte indicate al bando di cui al decreto prefettizio n. 33746 in data 30 dicembre 1949 e la successiva variante che reca la soppressione della condotta medica di Passignano sul Trasimeno capoluogo (decreto prefettizio n. 26279 in data 18 luglio 1950);

Vista la circolare n. 18 del 28 febbraio 1951 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, relativa all'applicazione delle norme per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e degli invalidi civili di guerra ai concorsi per sanitari condotti;

Viste le segnalazioni C.L. 2/0920 e A.G. 11/05277, in data 13 maggio 1952, della rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

Considerato che fra le condotte poste a concorso sono da riservarsi agli invalidi di guerra quelle di Passignano condotta di Castel Rigone e Bevagna 2ª condotta, mentre le altre debbono essere assegnate secondo la graduatoria e le preferenze indicate dai candidati idonei, nelle rispettive istanze;

Considerato che rimangono disponibili, da assegnarsi ai non invalidi le condotte di Paciano e Campello sul Clitunno;

Ritenuto che tra i concorrenti idonei solo il dott. Manini Cesare, che occupa il 6° posto in graduatoria, risulta invalido di guerra;

Ritenuto che lo stesso ha chiesto in ordine di preferenza le condotte di Bevagna seconda, Campello sul Clitunno unica, Passignano condotta di Castelrigone, Paciano unica;

Che pertanto va designato vincitore della 2ª condotta di Bevagna il dott. Manini Cesare, invalido di guerra;

Considerato che nessuno dei concorrenti idonei risulta invalido civile di guerra;

Ritenuto che in mancanza di altri concorrenti invalidi idonei può assegnarsi anche ai concorrenti non invalidi la condotta di Passignano (Castelrigone) rimasta disponibile;

Viste, secondo l'ordine della graduatoria le domande dei restanti medici-chirurghi in essa compresi, sulle quali da ciascuno sono elencate le condotte a concorso in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I medici chirurghi sottoindicati, dichiarati idonei al XII concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Manini Cesare fu Emilio (invalido di guerra): Bevagna (2ª condotta);

Barberini Fulberto fu Riccardo: Passignano sul Trasimeno-Castelrigone;

Rosignoli Romano di Amedeo: Campello sul Clitunno (unica);

Vagnucci Achille di Vincenzo: Paciano (unica).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Bevagna, Passignano sul Trasimeno, Campello sul Clitunno e Paciano.

Perugia, addì 17 maggio 1952

Il prefetto: RIZZO

(2677)

PREFETTURA DI TERAMO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 7 febbraio scorso, n. 2541, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 27 dicembre 1950, n. 18466;

Visto il decreto 7 febbraio 1952, n. 2542, con il quale si è provveduto a dichiarare i vincitori del predetto concorso e successive modifiche;

Visto che il dott. Sabatucci Salvatore ha rinunziato alla sede di Crognaleto (1ª zona);

Ritenuto di dover dichiarare vincitore per la predetta condotta il concorrente idoneo che segue nella graduatoria il rinunziatario e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente, il dott. Antonini Alfonso, appositamente interpellato, ha accettato la condotta stessa;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Antonini Alfonso è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Crognaleto (1ª zona).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 30 maggio 1952

Il prefetto: LONGO

(2681)

PREFETTURA DI FORLI'

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì, di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Veduta la comunicazione in data 17 maggio 1952, con la quale il sindaco di San Giovanni in Marignano rende noto che quella Giunta municipale ha dichiarato decaduto dalla titolarità della seconda condotta medica di quel Comune il dott. Busco Giovanni per non avere questi assunto servizio nel termine fissatogli dall'Amministrazione;

Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Salvatori Edgardo è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa, per la sede di San Giovanni in Marignano (2ª condotta).

Forlì, addì 23 maggio 1952

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Forlì, di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;
Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;
Considerato che il dott. Capanni Ugo, con lettera diretta al sindaco di Portico e San Benedetto, ha dichiarato di rinunciare alla condotta medica di San Benedetto di quel Comune;
Considerato che il dott. Mario Artusi che segue in graduatoria il dott. Capanni, con nota 10 maggio 1952, diretta alla Prefettura, ha dichiarato di rinunciare alla nomina per la condotta di San Benedetto;
Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria i rinunciatari;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Decreta:

Il dott. Naldoni Pio Roberto è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di San Benedetto di Portico di Romagna.

Forlì, addì 29 maggio 1952

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;
Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;
Vista la lettera in data 26 maggio 1952 diretta al sindaco di Santa Sofia, con la quale il dott. Giorgi Franco dichiara di rinunciare alla condotta medica della frazione di Corniolo di quel Comune;
Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Artusi Mario è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa, per la sede di Corniolo di Santa Sofia.

Forlì, addì 29 maggio 1952

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì, di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;
Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;
Considerato che il dott. Artusi Mario, con lettera diretta a questa Prefettura ha dichiarato di rinunciare alla condotta medica di levante del comune di Tredozio;
Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281

Decreta:

Il dott. Tassini Giulio è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Tredozio, condotta di levante.

Forlì, addì 29 maggio 1952

Il prefetto: QUERCI

(2678)

PREFETTURA DI CATANIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio 6 febbraio 1952, n. 6105, col quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1946, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;
Visto l'altro decreto prefettizio 6 febbraio 1952, n. 6106, col quale sono state assegnate le condotte mediche ai candidati del suddetto concorso dichiarati vincitori;
Considerato che in seguito alla rinuncia dei medici Mantegna Salvatore, Prampolini Virgilio e Calì Antonino occorre modificare il suddetto decreto di assegnazione;
Viste le istanze dei candidati con l'indicazione delle sedi scelte secondo l'ordine di preferenza;
A parziale modifica del succitato decreto n. 6106 del 6 febbraio 1952;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai medici sottoelencati è assegnata la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Di Grazia Angelo: Catania (1ª condotta);
2) Urso Salvatore: Catania (posto di medico notturno);
3) Calì Antonino: Catania (condotta frazione San Giovanni Galermo);
4) Rapisarda Salvatore: Paternò (1ª condotta);
5) Castelli Emanuele: Paternò (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 10 maggio 1952

Il prefetto: STRANO

(2549)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.